

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/581 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 2016****che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 6, e l'articolo 36, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare distorsioni della concorrenza, le controparti centrali (CCP) così come le sedi di negoziazione dovrebbero poter rifiutare una richiesta di accesso a una CCP o una sede di negoziazione soltanto qualora abbiano compiuto tutti i ragionevoli sforzi per gestire il rischio derivante dalla concessione di tale accesso, ma permanga un rischio indebito significativo.
- (2) Conformemente al regolamento (UE) n. 600/2014, se una CCP o sede di negoziazione respinge una richiesta di accesso, deve motivare in modo esauriente tale decisione, indicando tra l'altro da quale punto di vista i rischi rilevanti conseguenti alla concessione dell'accesso sarebbero ingestibili in quella situazione particolare e rimarrebbe un rischio indebito significativo. La parte che nega l'accesso potrebbe idoneamente soddisfare tale requisito illustrando chiaramente le variazioni nella gestione dei rischi che deriverebbero dalla concessione dell'accesso e come dovrebbe gestire il rischio associato alle variazioni conseguenti alla concessione dell'accesso, nonché spiegando l'impatto sulle sue attività.
- (3) Il regolamento (UE) n. 600/2014 non fa distinzione tra i rischi sostenuti dalle CCP e dalle sedi di negoziazione in caso di concessione dell'accesso e prevede che nella valutazione delle richieste di accesso le sedi di negoziazione e le CCP prendano in considerazione le stesse categorie generali di condizioni. Tuttavia, data la diversa natura delle attività delle CCP rispetto alle sedi di negoziazione, i rischi derivanti dalla concessione dell'accesso possono nella pratica incidere in modo diverso sulle CCP e sulle sedi di negoziazione, il che rende necessaria un'impostazione che faccia distinzione tra CCP e sedi di negoziazione.
- (4) Quando un'autorità competente valuta se l'accesso costituisca una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico, dovrebbe considerare se la CCP o sede di negoziazione di cui trattasi dispone di adeguate procedure di gestione del rischio, anche in riferimento ai rischi operativi e giuridici, per evitare che l'accordo di accesso crei a terzi rischi indebiti significativi che non possono essere attenuati.
- (5) Le condizioni alle quali l'accesso deve essere consentito dovrebbero essere ragionevoli e non discriminatorie in modo da non mettere a repentaglio l'obiettivo dell'accesso non discriminatorio. Non dovrebbe essere consentito addebitare spese in maniera discriminatoria in modo da scoraggiare l'accesso. Tuttavia, le spese potrebbero essere diverse per motivi oggettivamente giustificati, ad esempio qualora i costi di attuazione del regime di accesso siano più elevati. Quando concedono l'accesso le CCP e le sedi di negoziazione vanno incontro sia a costi *a tantum*, ad esempio i costi di valutazione dei requisiti legali, sia a costi correnti. Poiché è probabile che la portata della domanda di accesso e i costi associati di attuazione dell'accordo di accesso varino da caso a caso, non è opportuno disciplinare nel presente regolamento la ripartizione specifica dei costi tra la CCP e la sede di negoziazione. Tuttavia, la ripartizione dei costi è un elemento importante di un accordo di accesso e quindi le due parti dovrebbero specificare la copertura dei costi in tale accordo.
- (6) A norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale fanno

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repository di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

richiesta di estensione dell'autorizzazione. L'estensione dell'autorizzazione è necessaria quando una CCP intende offrire servizi di compensazione per strumenti finanziari con un profilo di rischio diverso o che presentano differenze sostanziali rispetto alla gamma di prodotti già trattati dalla CCP. Quando un contratto negoziato in una sede di negoziazione alla quale la CCP ha concesso l'accesso appartiene a una categoria di strumenti finanziari che rientra nell'autorizzazione esistente della CCP e ha pertanto caratteristiche di rischio analoghe ai contratti già compensati dalla CCP, tale contratto dovrebbe essere considerato economicamente equivalente.

- (7) Per garantire che una CCP non applichi requisiti di garanzia e di margine discriminatori a contratti economicamente equivalenti negoziati in una sede di negoziazione alla quale è stato riconosciuto l'accesso alla CCP, ogni modifica della metodologia di marginazione e dei requisiti operativi in materia di marginazione e netting di contratti economicamente equivalenti già compensati dalla CCP dovrebbe essere oggetto di riesame da parte del comitato dei rischi della CCP ed essere considerata modifica importante dei modelli e dei parametri ai fini della procedura di riesame di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Tale riesame dovrebbe certificare che i nuovi modelli e parametri sono non discriminatori e fondati su considerazioni pertinenti relative ai rischi.
- (8) Il regolamento (UE) n. 648/2012 impedisce distorsioni della concorrenza imponendo l'accesso non discriminatorio alle CCP che offrono alle sedi di negoziazione la compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC). Il regolamento (UE) n. 600/2014 riconosce a sua volta la necessità di introdurre requisiti analoghi per i mercati regolamentati. Poiché una CCP può compensare tanto gli OTC quanto i derivati negoziati in borsa, il trattamento non discriminatorio di contratti economicamente equivalenti negoziati in una sede di negoziazione che chiede l'accesso a una CCP dovrebbe tener conto di tutti i pertinenti contratti compensati da tale CCP, indipendentemente da dove sono negoziati tali contratti.
- (9) L'autorità competente interessata dovrebbe notificare al collegio della CCP e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l'approvazione del regime transitorio della CCP conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 600/2014 senza indebito ritardo, al fine di aiutare le altre autorità competenti interessate a comprenderne l'impatto sulla CCP e sulle eventuali sedi di negoziazione che hanno stretti legami con tale CCP. La notifica dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per consentire al collegio della CCP e all'ESMA di comprendere la decisione e aumentare la trasparenza.
- (10) Requisiti chiari circa le informazioni che le CCP e le sedi di negoziazione devono fornire quando notificano alle autorità competenti e all'ESMA che intendono avvalersi del regime transitorio a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero contribuire all'applicazione trasparente e armonizzata della procedura di notifica. È pertanto necessario che la procedura di notifica preveda modelli uniformi per le notifiche, al fine di consentire prassi di vigilanza coerenti e uniformi.
- (11) È importante evitare il rischio che le sedi di negoziazione più grandi utilizzino metodi di calcolo che riducono al minimo il proprio importo nozionale annuo allo scopo di beneficiare del meccanismo di non partecipazione alle disposizioni in materia di accesso. Qualora esistano alternative considerate equivalenti per calcolare l'importo nozionale, l'applicazione del metodo di calcolo che dà il valore più elevato consente di evitare tale rischio. I metodi utilizzati per il calcolo dell'importo nozionale ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbero consentire alle sedi di negoziazione effettivamente più piccole che non hanno ancora acquisito la capacità tecnologica di operare in condizioni di parità con la maggior parte del mercato delle infrastrutture post-negoziazione di avvalersi del meccanismo di non partecipazione. È altresì importante che i metodi prescritti siano semplici e chiari, per contribuire a prassi di vigilanza coerenti e uniformi.
- (12) È importante che le sedi di negoziazione siano coerenti nel calcolo del proprio importo nozionale ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014, di modo che possano applicare equamente le disposizioni sull'accesso. Questo aspetto è particolarmente rilevante per taluni tipi di derivati negoziati in borsa in unità, ad esempio barili o tonnellate.
- (13) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, per garantire che le CCP e le sedi di negoziazione possano giovare del regime transitorio previsto dall'articolo 35, paragrafo 5, e dall'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore.

- (14) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto disciplinano il rifiuto e la concessione dell'accesso alle CCP e alle sedi di negoziazione, compresa la procedura di non adesione delle CCP e delle sedi di negoziazione ai requisiti in materia di accesso stabiliti dal presente regolamento. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, la maggior parte delle quali dovrebbe applicarsi contemporaneamente, e consentire alle persone soggette a tali obblighi di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 35, paragrafo 6, e dall'articolo 36, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (15) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (16) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ACCESSO NON DISCRIMINATORIO ALLE CCP E ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

SEZIONE 1

Accesso non discriminatorio alle CCP

Articolo 1

Condizioni sul diniego di accesso da parte di una CCP

1. La CCP valuta se la concessione dell'accesso creerebbe uno dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 4 e può negare l'accesso solo se, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per gestire i suoi rischi, trae la conclusione che sussistono rischi indebiti significativi che non possono essere gestiti.
2. Se la CCP nega l'accesso, essa indica quali dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 4 deriverebbero dalla concessione dell'accesso e spiega perché tali rischi non possono essere gestiti.

Articolo 2

Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul volume previsto delle operazioni

La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al volume previsto delle operazioni derivante da tale accesso solo se esso determinasse una delle seguenti situazioni:

- (a) superamento della struttura scalabile della CCP in misura tale da rendere impossibile alla CCP adeguare i suoi sistemi per gestire il volume previsto delle operazioni;
- (b) superamento della capacità programmata della CCP in modo tale da rendere impossibile alla CCP acquisire la capacità supplementare necessaria per compensare il volume previsto delle operazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

*Articolo 3***Diniego di accesso da parte di una CCP fondato sul rischio operativo e sulla complessità**

La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al rischio operativo e alla complessità.

Per rischi operativi e complessità si intendono le seguenti situazioni:

- (a) incompatibilità dei sistemi informatici della CCP e della sede di negoziazione che impedisce alla CCP di stabilire la connettività tra i sistemi;
- (b) carenza di risorse umane con le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per svolgere le funzioni della CCP inerenti al rischio derivante dagli strumenti finanziari aggiuntivi ove questi differiscano da quelli già compensati dalla CCP, o incapacità di mobilitare tali risorse umane.

*Articolo 4***Diniego di accesso da parte di una CCP fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi**

1. La CCP può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) la CCP non offre servizi di compensazione per gli strumenti finanziari per i quali si chiede l'accesso e non sarebbe in grado, compiendo uno sforzo ragionevole, di avviare un servizio di compensazione conforme ai requisiti di cui ai titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 648/2012;
- (b) la concessione dell'accesso costituirebbe una minaccia per la redditività economica della CCP o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- (c) esistenza di rischi giuridici;
- (d) incompatibilità tra le norme della CCP e quelle della sede di negoziazione cui la CCP non può porre rimedio in collaborazione con la sede di negoziazione.

2. La CCP può respingere una richiesta di accesso sulla base del rischio giuridico di cui al paragrafo 1, lettera c), se la concessione dell'accesso determinasse per la CCP l'impossibilità di far applicare le sue norme in materia di procedure di close-out netting o di default oppure l'impossibilità di gestire i rischi derivanti dall'uso simultaneo di vari modelli di accettazione della negoziazione.

*SEZIONE 2****Accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione****Articolo 5***Condizioni relative al diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione**

1. La sede di negoziazione valuta se la concessione dell'accesso creerebbe uno dei rischi di cui agli articoli 6 e 7 e può negare l'accesso solo se, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per gestire i suoi rischi, trae la conclusione che sussistono rischi indebiti significativi che non possono essere gestiti.

2. Se la sede di negoziazione nega l'accesso, essa indica quali dei rischi di cui agli articoli 6 e 7 deriverebbero dalla concessione dell'accesso e spiega perché tali rischi non possono essere gestiti.

*Articolo 6***Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato sul rischio operativo e sulla complessità**

La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti al rischio operativo e alla complessità derivanti da tale accesso soltanto se sussiste un rischio di incompatibilità tra i sistemi informatici della CCP e quelli della sede di negoziazione che impedisce a quest'ultima di stabilire la connettività tra tali sistemi.

*Articolo 7***Diniego di accesso da parte di una sede di negoziazione fondato su altri fattori che generano rischi indebiti significativi**

La sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso per motivi inerenti a rischi indebiti significativi in ognuno dei seguenti casi:

- (a) minaccia per la redditività economica della sede di negoziazione o per la sua capacità di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- (b) incompatibilità tra le norme della sede di negoziazione e quelle della CCP cui la sede di negoziazione non può porre rimedio in collaborazione con la CCP.

*Articolo 8***Condizioni alle quali si considera che l'accesso costituisce una minaccia per l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico**

Oltre alla frammentazione della liquidità, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 45), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai fini dell'articolo 35, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento si considera che la concessione dell'accesso minaccia l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico se l'autorità competente può fornire i motivi del diniego, indicando anche gli elementi comprovanti che le procedure di gestione dei rischi di una o di entrambe le parti della richiesta di accesso non bastano per impedire che la concessione dell'accesso generi rischi indebiti significativi per i terzi, e che nessun provvedimento correttivo potrebbe attenuare tali rischi in misura sufficiente.

CAPO II

CONDIZIONI ALLE QUALI L'ACCESSO DEVE ESSERE PERMESSO*Articolo 9***Condizioni alle quali l'accesso deve essere permesso**

1. Le parti concordano i rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla concessione dell'accesso, compresa la legge applicabile che disciplina i loro rapporti. I termini dell'accordo di accesso:

- (a) sono chiaramente definiti, trasparenti, validi e applicabili;
- (b) ove due o più CCP abbiano accesso alla sede di negoziazione, specificano le modalità di assegnazione delle operazioni su tale sede di negoziazione alla CCP che è parte dell'accordo;
- (c) stabiliscono norme chiare relative al momento di immissione degli ordini di trasferimento, definito ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nei pertinenti sistemi e il momento di irrevocabilità;
- (d) stabiliscono norme relative alla risoluzione dell'accordo di accesso a opera di una delle parti, le quali:
 - i) prevedono la risoluzione ordinata che non espone indebitamente altre entità a rischi aggiuntivi, comprese disposizioni chiare e trasparenti in materia di gestione e liquidazione ordinata dei contratti e delle posizioni eseguiti nell'ambito dell'accordo di accesso che risultavano aperti al momento della risoluzione;

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽²⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

- ii) assicurano che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non danno luogo a risoluzione immediata;
 - iii) consentono la risoluzione, se i rischi aumentano fino a un livello che avrebbe giustificato il diniego di accesso sin dall'inizio;
- (e) specificano gli strumenti finanziari oggetto dell'accordo di accesso;
- (f) specificano la copertura dei costi una tantum e dei costi correnti determinati dalla richiesta di accesso;
- (g) stabiliscono disposizioni in materia di diritti e impegni derivanti dall'accordo di accesso.
2. I termini dell'accordo di accesso prescrivono che le parti dell'accordo predispongono politiche, procedure e sistemi adeguati per garantire:
- (a) comunicazioni tempestive, affidabili e sicure tra le parti;
 - (b) la consultazione preliminare dell'altra parte se è probabile che le modifiche delle attività di una parte abbiano un'incidenza rilevante sull'accordo di accesso o sui rischi a cui è esposta l'altra parte;
 - (c) la notifica tempestiva dell'altra parte prima dell'attuazione di una modifica, nei casi non contemplati dalla lettera b);
 - (d) la risoluzione delle controversie;
 - (e) l'identificazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi potenziali derivanti dall'accordo di accesso;
 - (f) il ricevimento da parte della sede di negoziazione di tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in materia di controllo delle posizioni aperte;
 - (g) l'accettazione da parte della CCP della consegna di merci per contratti regolati con consegna fisica.
3. Le parti dell'accordo di accesso garantiscono che:
- (a) all'atto della concessione dell'accesso siano mantenuti idonei standard di gestione del rischio;
 - (b) le informazioni figuranti nella richiesta di accesso vengano aggiornate per tutta la durata dell'accordo di accesso, anche in riferimento alle informazioni sulle modifiche sostanziali;
 - (c) le informazioni non pubbliche e commercialmente sensibili, comprese le informazioni fornite durante la fase di sviluppo di uno strumento finanziario, possano essere utilizzate soltanto per il fine specifico per il quale sono trasmesse e vi si possa dare seguito soltanto per lo scopo specifico concordato dalle parti.

Articolo 10

Applicazione da parte delle CCP di spese di compensazione non discriminatorie e trasparenti

1. La CCP applica spese per la compensazione di operazioni eseguite in una sede di negoziazione a cui ha concesso l'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi, applicabili a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti. A tal fine, la CCP applica a tutti i partecipanti diretti e, se del caso, clienti le stesse tariffe e le stesse riduzioni e le spese applicate non dipendono dalla sede di negoziazione in cui è avvenuta l'operazione.
2. La CCP applica spese a una sede di negoziazione in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le sedi di negoziazione che accedono alla CCP in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse.
3. A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 648/2012 la CCP garantisce che le tariffe di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano di facile accesso, adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese applicate siano prevedibili.

4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano alle spese addebitate per coprire i costi una tantum e i costi correnti.

Articolo 11

Applicazione da parte delle sedi di negoziazione di spese non discriminatorie e trasparenti

1. La sede di negoziazione applica spese in relazione all'accesso soltanto sulla base di criteri oggettivi. A tal fine, si applicano le stesse spese e le stesse riduzioni a tutte le CCP che accedono alla sede di negoziazione in relazione a strumenti finanziari identici o analoghi, tranne qualora si possano oggettivamente giustificare tariffe diverse.
2. La sede di negoziazione garantisce che le tariffe di cui al paragrafo 1 siano di facile accesso, che le spese siano adeguatamente individuate per servizio prestato e sufficientemente granulari al fine di assicurare che le spese conseguenti siano prevedibili.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutte le spese inerenti all'accesso, comprese quelle applicate per coprire i costi una tantum e i costi correnti.

CAPO III

CONDIZIONI PER IL TRATTAMENTO NON DISCRIMINATORIO DEI CONTRATTI

Articolo 12

Requisiti di garanzia e marginazione dei contratti economicamente equivalenti

1. La CCP determina se i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso sono economicamente equivalenti a contratti con caratteristiche di rischio analoghe già compensati dalla CCP.
2. Ai fini del presente articolo, la CCP considera tutti i contratti negoziati in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che rientrano nella categoria di strumenti finanziari oggetto dell'autorizzazione della CCP di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, o di ogni successiva estensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento, economicamente equivalenti ai contratti della rispettiva categoria di strumenti finanziari già compensati dalla CCP.
3. La CCP può considerare un contratto negoziato in una sede di negoziazione alla quale ha concesso l'accesso, che presenta un profilo di rischio considerevolmente diverso o differenze sostanziali rispetto ai contratti già compensati dalla CCP nella rispettiva categoria di strumenti finanziari, non economicamente equivalente se la CCP aveva ottenuto l'estensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 per tale contratto e in relazione alla richiesta di accesso di tale sede di negoziazione.
4. La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui al paragrafo 1 le stesse metodologie di margine e di garanzia, a prescindere da dove sono negoziati i contratti. La CCP subordina la compensazione di un contratto economicamente equivalente di cui al paragrafo 1 all'adozione di modifiche dei modelli e dei parametri di rischio della CCP soltanto se necessario per attenuare i fattori di rischio inerenti a tale sede di negoziazione o ai contratti ivi negoziati. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 13

Netting di contratti economicamente equivalenti

1. La CCP applica ai contratti economicamente equivalenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento le stesse procedure di netting a prescindere da dove sono stati negoziati i contratti, a condizione che l'eventuale procedura di netting che applica sia valida e opponibile in conformità della direttiva 98/26/CE e del diritto fallimentare applicabile.

2. La CCP che ritenga che il rischio giuridico o il rischio di base relativo a una procedura di netting che essa applica a un contratto economicamente equivalente non sia sufficientemente attenuato subordina la compensazione di siffatto contratto all'adozione di modifiche di tale procedura di netting che escludano il netting di tale contratto. Siffatte modifiche sono considerate modifiche significative dei modelli e parametri della CCP di cui agli articoli 28 e 49 del regolamento (UE) n. 648/2012.

3. Ai fini del paragrafo 2, per «rischio di base» si intende il rischio derivante da movimenti non perfettamente correlati tra due o più attività o contratti compensati dalla CCP.

Articolo 14

Cross-margining di contratti correlati compensati dalla medesima CCP

Se una CCP calcola i margini per il cross-margining di contratti correlati compensati dalla stessa CCP (marginazione del portafoglio) conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione ⁽¹⁾, la CCP applica la propria impostazione in materia di marginazione del portafoglio a tutti i pertinenti contratti correlati a prescindere da dove sono negoziati i contratti. I contratti che presentano una correlazione significativa e attendibile, o un parametro statistico di dipendenza equivalente, beneficiano delle stesse compensazioni o riduzioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Procedura di notifica della CCP alla sua autorità competente

Se una CCP presenta domanda di autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, essa trasmette alla sua autorità competente una notifica scritta, utilizzando il modulo 1 figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 16

Procedura di notifica dell'autorità competente all'ESMA e al collegio della CCP

Le autorità competenti pertinenti notificano all'ESMA e al collegio della CCP ogni decisione di approvazione di disposizioni transitorie ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 per iscritto, senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla decisione, utilizzando il modulo 2 figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 17

Procedura di notifica della sede di negoziazione alla sua autorità competente riguardante il periodo transitorio iniziale

Se una sede di negoziazione non desidera essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, essa trasmette alla sua autorità competente e all'ESMA una notifica scritta, utilizzando i moduli 3.1 e 3.2 figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 18

Procedura di notifica della sede di negoziazione alla sua autorità competente riguardante l'estensione del periodo transitorio

Se una sede di negoziazione desidera continuare a non essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 per ulteriori trenta mesi, essa trasmette alla sua autorità competente e all'ESMA una notifica scritta, utilizzando i moduli 4.1 e 4.2 figuranti nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

*Articolo 19***Ulteriori disposizioni specifiche per il calcolo dell'importo nozionale**

1. Conformemente all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, una sede di negoziazione che non desidera essere vincolata dall'articolo 36 dello stesso regolamento per un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 include nel calcolo del suo importo nozionale annuo tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa concluse nell'anno civile che precede l'applicazione delle sue disposizioni.

2. Ai fini del calcolo del suo importo nozionale annuo a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 per l'anno che precede quello dell'entrata in applicazione, la sede di negoziazione utilizza le cifre reali per il periodo per il quale sono disponibili.

Se, per l'anno precedente l'anno di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione dispone di dati per un periodo inferiore a 12 mesi, essa stima la cifra per tale anno utilizzando i seguenti tre elementi:

- (a) i dati reali per il periodo più lungo possibile a partire dall'inizio dell'anno precedente l'anno di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, inclusi almeno i primi otto mesi;
- (b) i dati reali per il periodo equivalente nel corso dell'anno precedente l'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- (c) i dati reali per l'intero anno precedente l'anno di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

La cifra stimata dell'importo nozionale annuo è calcolata moltiplicando gli elementi di cui al secondo comma, lettera a), per gli elementi di cui al secondo comma, lettera c), e dividendoli per gli elementi di cui al secondo comma, lettera b).

3. Se una sede di negoziazione desidera continuare a non essere vincolata dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 per un ulteriore periodo di trenta mesi al termine del primo, o di ogni successivo, periodo di 30 mesi, essa include nel calcolo del suo importo nozionale annuo a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa concluse a norma delle sue disposizioni in ciascuno dei primi due anni del precedente periodo di trenta mesi.

4. Se esistono alternative accettabili per il calcolo dell'importo nozionale annuo per taluni tipi di strumenti, ma vi sono differenze di rilievo tra i valori ottenuti con tali metodi di calcolo, è utilizzato il calcolo che dà il valore più elevato. In particolare per i derivati, quali i future o i contratti di opzione, compresi tutti i tipi di strumenti derivati su merci che sono designati in unità, l'importo nozionale annuo è l'intero valore dell'attività sottostante del derivato al pertinente prezzo nel momento in cui l'operazione è stata conclusa.

*Articolo 20***Metodo di approvazione e verifica da parte dell'ESMA**

1. Ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione fornisce all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni e le cifre sulle quali si basa il calcolo.

2. In sede di verifica delle cifre dell'importo nozionale annuo presentate, l'ESMA tiene conto anche dei dati post-negoziazione rilevanti e delle statistiche annuali.

3. L'ESMA approva o respinge la non partecipazione entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti per la notifica a norma dell'articolo 16 o dell'articolo 17, ivi comprese le informazioni specificate all'articolo 19.

*Articolo 21***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Tuttavia, gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Modulo 1

Notifica di cui all'articolo 15

Nome della CCP	Dati di contatto pertinenti	Nome della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami	Giurisdizione della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami
		1. 2. 3. ...	1. 2. 3. ...

Modulo 2

Notifica di cui all'articolo 16

Nome della CCP	Dati di contatto pertinenti	Data della decisione di approvazione	Date di inizio e fine del periodo transitorio	Nome della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami	Giurisdizione della o delle sedi di negoziazione che hanno stretti legami
			Inizio: Fine:	1. 2. 3. ...	1. 2. 3. ...

Modulo 3.1

Notifica generale di cui all'articolo 17

Nome della sede di negoziazione	Dati di contatto pertinenti	Nomi e giurisdizioni delle sedi di negoziazione dello stesso gruppo stabilite nell'Unione	Nome e giurisdizione della o delle CCP che hanno stretti legami
		1. 2. 3. ...	1. 2. 3. ...

Modulo 3.2

Notifica dell'importo nozionale di cui all'articolo 17

Sede di negoziazione:	Importo nozionale negoziato nel 2016
Classe di attività X:	
Classe di attività Y:	
Classe di attività Z:	
...	

Modulo 4.1

Notifica generale di cui all'articolo 18

Nome della sede di negoziazione	Dati di contatto pertinenti	Nomi e giurisdizioni delle sedi di negoziazione dello stesso gruppo stabilite nell'Unione	Nome e giurisdizione della o delle CCP che hanno stretti legami
		1. 2. 3. ...	1. 2. 3. ...

Modulo 4.2

Notifica dell'importo nozionale di cui all'articolo 18

Nome della sede di negoziazione:	Importo nozionale per l'anno ...	Importo nozionale per l'anno ...
Classe di attività X:		
Classe di attività Y:		
Classe di attività Z:		
...		